



**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
n. 26 del giorno 19/03/2026**

**OGGETTO: Decisione di contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n.36/2023, dell'incarico a titolo gratuito di consulenza per la gestione del programma assicurativo (Brokeraggio Assicurativo)**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- VISTA** la L.R. 47/97 che disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- VISTA** la L.R. n. 28 del 20/11/2017 con la quale è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE";
- VISTO** il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 con il quale è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;
- VISTO** il D.P.G.R. n. 202500291 del 03/12/2025 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture nella persona dell'Ing. Giovanni Di Bello;
- CONSIDERATO** che il Commissario Straordinario esercita, a norma del citato D.P.G.R., le funzioni di gestione dell'Ente;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti strumentali;
- VISTA** la L. R. n. 53 del 23 dicembre 2025 avente ad oggetto: "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed entri strumentali per l'esercizio finanziario 2026*" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 68 (Speciale) del 23 dicembre 2025 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;
- VISTO** il decreto del Commissario Straordinario dell'Ente Parco n. 1 del 5/01/2026 che ha recepito la succitata L.R. n.53 del 23 dicembre 2025 e ha autorizzato la gestione dell'Ente in regime di esercizio provvisorio, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla normativa vigente in materia contabile;
- VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario n.2 del giorno 13/01/2026, avente ad oggetto: "*Modifica Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 22/05/2024 come modificata dalla Deliberazione n. 18 del 19/05/2025 -Attribuzione competenze per materie – Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e Responsabile del Procedimento ex artt. 4 e segg. della L. 241/1990*";
- DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 è nominato Responsabile del Procedimento il dipendente arch. Leonardo Cloroformio, il quale dichiara ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 l'assenza di cause di conflitto di interesse con il provvedimento in corso di adozione;



- DATO ATTO** altresì che ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico del Progetto il dipendente arch. Leonardo Cloroformio giusta Decreto Commissariale n. 2 del 21/01/2026, il quale dichiara ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023, l'assenza di conflitto di interesse, con il provvedimento in corso di adozione;
- Vista** la delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023;
- Dato atto** che questo ente è accreditato all'AUSA/ANAC quale stazione appaltante attiva con codice AUSA 0000598672;
- Preso atto** che a far data dal 1° gennaio 2024, in applicazione dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, tutte le stazioni appaltanti accreditate debbano procedere alla esecuzione di procedure di gara di appalti pubblici, esclusivamente per via telematica attraverso l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26;
- Dato atto** che, in ossequio agli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 36/2023, questo Ente utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale Tuttogare - Asmecom che ha compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, come aggiornato il 14/11/2023;
- Considerato** che questo Ente ha necessità di attivare una polizza assicurativa inerente la Responsabilità Civile presso Terzi (RCT) su parte del territorio ricadente nell'area parco così come specificato negli elaborati tecnici allegati al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale (**All. A**);
- Tenuto conto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è necessario, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per la scelta dell'operatore economico;
- Considerato** che poiché la gestione dei contratti assicurativi presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della Pubblica Amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione, si è optato per la scelta di avvalersi di un attività di brokeraggio che sia in grado di individuare la compagnia assicurativa che fornisca una polizza assicurativa più adeguata alle esigenze dell'Ente Parco naturale Regionale del Vulture;
- Rilevato** che l'attività di brokeraggio, tra l'altro, consiste nel fornire supporto completo in materia assicurativa e, in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva comporta:
- analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate;
  - revisione ed ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti;
  - elaborazione della scala delle priorità assicurative;
  - definizione del programma assicurativo globale;
  - servizio di preparazione capitolati tecnici per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;
  - assistenza nelle procedure di scelta dei contraenti;
  - assistenza nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze stipulate (con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti);



- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;
- verifica periodica dell'efficacia delle garanzie in relazione allo stato dei rischi e della congruità dei valori assicurati;
- redazione del bilancio tecnico dei contratti.

**Considerato** pertanto che, attesa la complessità e la specificità della materia si rende necessario avvalersi di un soggetto professionalmente qualificato nel settore, ottimizzando, ove possibile, il rapporto costi/prestazioni;

**Ritenuto** pertanto, opportuno il ricorso alla consulenza di un Broker assicurativo quale figura disciplinata dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni);

**Visto** che il Broker dovrà prendere contatti con le Compagnie interessate onde provvedere al trasferimento della gestione dei vari contratti attualmente in essere presso questa Amministrazione;

**Considerato** che tale servizio è **prestato a titolo gratuito** per l'Ente in quanto, come da prassi di mercato, il Broker verrà remunerato dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate tutte le coperture assicurative dell'Ente;

**Richiamata** la sentenza n. 397/2006 del T.A.R. Pescara dalla quale risulta la liceità del ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come contratto d'opera professionale e non come concessione di un servizio pubblico e soprattutto ritenendola un'attività "non onerosa per l'amministrazione";

**Visto** anche che la Magistratura Contabile - Corte dei Conti Sentenza n. 439 del 30.01.2013 emessa dalla Sezione Regionale della Sicilia - ha espressamente negato una specifica onerosità ulteriore dei contratti di assicurazione legata alla presenza del broker di assicurazioni asserendo appunto che: *"...Il contratto di brokeraggio, come poc'anzi accennato è, per una generica prassi di mercato, un contratto c.d. "a costo zero". Chi ricorre all'ausilio del broker, infatti, non deve corrispondere alcun compenso al broker per l'attività dallo stesso svolta, essendo il compenso di quest'ultimo ricompreso nel premio che il beneficiario del servizio di brokeraggio dovrà corrispondere alla compagnia assicurativa una volta stipulato il contratto di assicurazione."*; e che: *"...le imprese di assicurazione prevedono comunque, nel premio proposto, una commissione per l'intermediazione, volta a remunerare il proprio agente, da cui attingere la commissione per l'eventuale broker. In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker." La quota delle provvigioni, quindi, "...c'è sempre e, qualora l'assicurato non ricorra all'ausilio di un broker, la provvigione va tutta all'agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest'ultimo ed il broker."*.

**Dato atto che** ai soli fini dell'individuazione dell'importo del servizio, alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del servizio è inferiore a 140.000,00 euro e, pertanto, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs n.36/2023;

**PRESO ATTO:**

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso Decreto, dispone che le stazioni appaltanti



procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

**DATO ATTO** che

- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e nel caso di cui alla presente determinazione:
- il fine che si vuole perseguire è quello di dotare l'Ente di una copertura assicurativa RCT adeguata che vada a coprire le aree di gestione dell'Ente parco così come individuate nell'allegato A;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di brokeraggio assicurativo consiste nell'individuare una compagnia assicurativa che fornisca una proposta assicurativa vali da ed efficace rispetto alle esigenze dell'Ente Parco;
- la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella documentazione allegata alla procedura telematica di affidamento;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Arch. Leonardo Cloroformio;

**Vista** l'istruttoria a cura del RUP che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi;

**Viste altresì:**



- la nota del 14/01/2026, prot. n. U 18/2026/A.T., con la quale si è provveduto a richiedere alla GBSAPRI S.p.A la trasmissione di una proposta per il servizio di brokeraggio assicurativo;
- la proposta della GBSAPRI S.p.A. – Società Certificata UNI EN ISO 9001:2015 – acquisita mezzo PEC in data 15/01/2026

**Preso atto che** a seguito dell'istruttoria a cura del RUP, la GBSAPRI S.p.A. evidenzia nella sua proposta un elevato e adeguato grado di specializzazione nella gestione delle problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione ed è, pertanto, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione della prestazione contrattuale richiesta;

**Visto** inoltre che GBSAPRI S.p.A., oltre a aderire ad un Fondo di Garanzia, possiede una copertura assicurativa, stipulata ai sensi di legge, contro i rischi di Responsabilità Professionale Verso Terzi dell'impresa, nonché, dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, per errori, negligenze ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del servizio ed è in possesso degli specifici requisiti di qualificazione professionale prescritti dalle disposizioni normative vigenti per l'espletamento dell'incarico de quo;

**vista** la nota trasmessa a mezzo pec il giorno 15/01/2026 con la quale la società GBSAPRI SPA ha dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000 l'insussistenza di cause ostative a contrattare con la P.A. così come richiesto dalla normativa vigente;

**Dato Atto** del rispetto del principio di rotazione;

**Ritenuto** per le motivazioni di cui sopra, di poter affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n.36/2023 s.m.i., il servizio di brokeraggio assicurativo alla GBSAPRI S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Erminio Spalla n. 9 CAP 00142, iscritta al R.U.I di cui al D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, con n. B000054892 dal 05/03/2007.

**Dato atto**

- che il servizio di cui sopra è a titolo gratuito;
- che sarà regolamentato dal contratto il cui schema è allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale (All. B);
- che il codice C.I.G. afferente al presente incarico sarà comunicato a seguito di procedura di richiesta effettuata sulla piattaforma e-procurement Asmecomm/Tuttogare;

**ACQUISITO** on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL\_48821458 con scadenza 22/04/2026- esito regolare;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

#### DECRETA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 s.m.i., alla GBSAPRI S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Erminio Spalla n. 9 CAP 00142, iscritta al R.U.I di cui al D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, con n. B000054892 dal 05/03/2007, **il servizio di brokeraggio assicurativo** consistente nel fornire consulenza per la gestione del programma assicurativo dell'Ente, nonché, per negoziare con le Compagnie di Assicurazione coperture assicurative e/o modifiche che dovessero rendersi necessarie al fine di individuare la compagnia assicurativa in grado di fornire la copertura assicurativa RCT più idonea alle esigenze dell'Ente;
3. di dare atto che l'incarico è conferito per la durata di 2 anni. È prevista la prosecuzione del servizio in ottemperanza alla normativa vigente;



4. di dare atto che il servizio è completamente prestato a titolo gratuito, essendo la remunerazione dell'attività svolta dalla società sopraindicata interamente posta a carico delle Compagnie di assicurazione che sottoscriveranno i contratti assicurativi dell'Ente, nella misura dell'aliquota provvigionale applicata ai premi imponibili delle polizze di assicurazione che sarà parte dell'aliquota, comunque, riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete agenziale, per cui nulla la GBSAPRI S.p.A. potrà pretendere a titolo di compenso dall'Ente;
5. di convenire che il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo verrà effettuato dall'Ente al Broker; il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente. Il Broker provvederà alla rendicontazione degli stessi secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza;
6. Di dare atto che nello svolgimento dell'incarico trova applicazione il disposto di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto che il codice C.I.G. afferente al presente incarico sarà comunicato a seguito di procedura di richiesta effettuata sulla piattaforma e-procurement Asmecommm;
8. Di approvare, ai fini della regolamentazione del servizio, l'unito schema di contratto che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. B);
9. di dare atto che responsabile del procedimento è nominato l'istruttore Arch. Leonardo Cloroformio ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 il quale dichiara ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 l'assenza di cause di conflitto di interesse con il provvedimento in corso di adozione;
10. di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico del Progetto il dipendente arch. Leonardo Cloroformio giusta Decreto Commissariale n. 2 del 21/01/2026, il quale dichiara ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, l'assenza di conflitto di interesse, con il provvedimento in corso di adozione;
11. di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dal presente Decreto;
12. di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione in modalità elettronica, attraverso scambio di corrispondenza a mezzo PEC;
13. di dare altresì atto che il presente rapporto potrà essere automaticamente posto nel nulla in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge,
14. di dare atto che l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023;
15. di trasmettere copia del presente decreto all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza se sussistenti;
16. di disporre la pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente a norma degli artt. 20 e 27 del D.lgs. N. 36/2023 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Il presente Decreto avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Giovanni Di Bello

Firmato digitalmente da

**Giovanni Di Bello**

CN = Di Bello Giovanni  
C = IT



All. A



- Parco naturale  
Regionale del Vulture

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

Perimetro: 3,28 km

Area: 0,64 km<sup>2</sup> (63,71 ettari)

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

- EWAPO250 - Riserva  
regionale Lago Fucino di  
Montorio



AII. A

Perimetro: 6,58 km  
Area: 0,87 km<sup>2</sup> (87,1 ettari)

All. A

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

Perimetro: 609,38 m  
Area: 0,02 km<sup>2</sup> (1,72 ettari)

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

- Parco naturale  
Regionale del Vulture

- Parco naturale  
Regionale del Vulture



IMMOBILI gestiti dall'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture

L.R. n. 28/2017 art. 24 comma 1 recita testualmente: "La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell'area del Parco, è trasferita all'Ente Parco."

**Particelle interessate per brokeraggio**

**Rionero fg. 5 p.IIa** 285, 287, 293, 327, 328, 329, 516, 517, 525, 527, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 64, 746


**Rionero fg. 2 p.IIa** 29 Parcheggio

**Atella fg. 1 p.IIa** 10, 11, 110, 113, 2, 115, 117, 125, 14, 21, 22, 24, 35, 29, 10, 3, 37, 38, 43, 45, 48, 5, 50, 51, 53, 52, 54, 55, 101, 9, 103, 98

---

**Fabbricati**

**Atella fg. 1 p.IIa** 100, 102, 105, 106, 107, 108, 112, 114, 147, 148, 104



- Catastale Atella (Foglio-Particella)
- Catastale Melfi (Foglio-Particella)
- Catastale Rionero in Vulture (Foglio-Particella)
- Fabbricati di Proprietà Regionale (Foglio - Particella)
- Parco Regionale del Vulture

## CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG \_\_\_\_\_

L'ente \_\_\_\_\_ sita in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_) in seguito denominata Ente, C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ rappresentato dal \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

E

La Società GBSAPRI S.p.A. con sede in Roma, alla Via Erminio Spalla n. 9 – cap. 00142, iscritta alla CCIAA REA n. 985506, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12079170150, iscritta al R.U.I. con n. B000054892, - rappresentata dalla Sig.ra Marisa Abbati, nata a Roma il 14/10/1964, C.F.: BBTMRS64R54H501K, domiciliata per la carica presso la sede della Società, la quale interviene al presente atto quale Procuratore (giusta Procura Repertorio n° 10117 e Raccolta n°4979 del 20/05/2024 Registrata a Roma 3 il 21/05/2024 n. 10304 Serie 1T Modello Unico) della GBSAPRI S.p.A., di seguito denominata Broker;

convengono e stipulano quanto segue:

### ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio concerne lo svolgimento delle attività di Broker di Assicurazione a favore dell'Ente, ai sensi della vigente normativa e con riferimento all'affidamento dell'incarico professionale in favore dell'Impresa GBSAPRI S.p.A., conformemente alla **decreto del Commisario straordinario n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**.

Tale servizio sarà regolato dalla presente scrittura privata, secondo quanto specificato nei successivi articoli.

### ART. 2 - PRESTAZIONI

Il Broker assume l'obbligo di fornire all'Ente il supporto completo in materia assicurativa ed in particolare a fornire le seguenti prestazioni indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- b. analisi delle coperture assicurative in essere presso l'Ente, valutazione delle eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle stesse, con indicazione, conformemente alla normativa di settore, degli interventi di razionalizzazione più idonei;
- c. assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- d. predisposizione di un programma assicurativo organico ed adeguato a soddisfare le esigenze dell'Ente;
- e. predisposizione dei Capitolati Speciali di Appalto che, approvati dall'Ente, costituiranno i documenti per l'espletamento delle procedure di scelta degli assicuratori;
- f. assistenza nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti);
- g. assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte degli Assicuratori;
- h. verifica della piena rispondenza delle offerte/proposte pervenute alle polizze che conseguentemente dovranno essere emesse;

- i. verifica periodica dell'efficacia delle garanzie in relazione allo stato dei rischi e della congruità dei valori assicurati;
- j. redazione del bilancio tecnico dei contratti.

Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso, se non previamente autorizzato.

### **ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà la durata di 2 anni decorrenti dalla data della indicata **decreto del commissario straordinario n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ...**..... e comunque pari alle coperture assicurative stipulate dall'Ente per il tramite del Broker, loro proroghe, rinnovi o sostituzioni. Tale incarico è rinnovabile ai sensi della normativa vigente. Si ritiene, inoltre, automaticamente risolto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

### **ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI**

L'attività di brokeraggio **non comporta per l'Ente alcun onere**, né presente né futuro, in quanto l'opera del broker viene remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate tutte le coperture assicurative dell'Ente.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.

### **ART. 5 - GARANZIE**

Il Broker tenendo conto della natura dell'incarico e con specifico riferimento alla vigente normativa, conferma di avere in corso una polizza di assicurazione, per la Responsabilità Civile Professionale per errori, negligenze, ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento del proprio mandato conferitogli dall'Ente.

Il Broker contribuisce, inoltre, all'apposito Fondo di Garanzia, costituito ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. presso la CONSAP.

### **ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER**

Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che lo stesso fornirà.

L'Ente sarà libero di accettare in tutto o in parte le proposte.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Ente.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura necessarie all'Ente in relazione ai rischi al medesimo afferenti.

Sono a carico del Broker:

- 1 Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- 2 I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

### **ART. 7 - PREROGATIVE DELL'ENTE**

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### **ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI**

Il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo verrà effettuato dall'Amministrazione al Broker; il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.

Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

#### **ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Nell'ambito del presente contratto trova applicazione il disposto di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

#### **ART. 10 - CLAUSOLA BROKER**

Nei Capitolati di Polizza la presenza del Broker sarà esplicitata mediante l'inserimento della clausola Broker.

#### **ART. 11 - PUBBLICITÀ**

L'Ente si impegna a rendere nota agli assicuratori l'esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in oggetto, ed a darne notizia comunque alle Parti, in particolare in occasione di procedure concorsuali ed indagini.

#### **ART. 12 - CONTROVERSIE**

Per ogni eventuale controversia le parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Potenza.

#### **ART. 13 - REGISTRAZIONE**

Il presente contratto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R n. 131/1986 e sarà registrato solo in caso d'uso ed a taxa fissa per il combinato disposto degli art. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all'imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell'art. 57 del medesimo T.U. e con il carico delle spese di bollo e scritturazione al Broker.

Saranno poste a carico del Broker tutte le spese contrattuali ed i relativi oneri fiscali, ad eccezione di quelle che, per legge, competono all'Ente.

#### **ART. 14 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

Le Parti si impegnano a mantenere la più rigorosa riservatezza in merito ad ogni informazione riservata dell'altra Parte, relativa e/o funzionale all'esecuzione del presente mandato e a non utilizzare, divulgare, riprodurre o disporre di tali informazioni in modo diverso e/o per finalità diverse dallo svolgimento del mandato.

Il suddetto obbligo deve ritenersi esteso ad ogni informazione inerente le attività intraprese dal broker nello svolgimento del mandato e/o i risultati dell'intermediazione svolta, anche prima della conclusione dei relativi contratti di assicurazione e/o affari – ad es. quotazioni dei rischi, condizioni contrattuali ottenute dalle compagnie, provvigioni del broker, nominativi di potenziali soggetti contattati / coinvolti nell'operazione di volta in volta rilevante per il Cliente ecc.

Le informazioni riservate potranno comunque essere trasmesse a coloro che avranno effettiva necessità di esserne a conoscenza ai fini dello svolgimento del mandato. In particolare, GBSAPRI potrà trasmettere le informazioni riservate del Cliente ai rappresentanti, mandanti, dipendenti, consulenti e collaboratori propri o di società mandanti e/o appartenenti al gruppo di GBSAPRI, ivi inclusi, a titolo di esempio, le compagnie di assicurazione ovvero gli altri intermediari assicurativi di cui GBSAPRI dovesse eventualmente avvalersi nell'espletamento dell'incarico.

Con riguardo alle informazioni di cui al comma 2, il Cliente si impegna a non comunicare tali informazioni a nessun terzo, compresi altri intermediari concorrenti e società del gruppo del Cliente, senza l'autorizzazione scritta di GBSAPRI.

Gli obblighi derivanti dal presente articolo rimangono validi per 36 mesi successivi alla risoluzione per qualsiasi causa del rapporto contrattuale tra le Parti.

#### **ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali pervenuti sarà effettuato in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e Reg. UE/679/2016. Inoltre, il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non consentire l'utilizzo a nessuna persona fisica o giuridica, se non dietro preventivo consenso del Responsabile preposto dall'Ente.

In particolare, il Broker ha l'obbligo:

1. di mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale di cui sia venuto in possesso nel corso del rapporto;
2. di non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del mandato.

Per quanto concerne l'attività svolta per conto dell'Amministrazione, il Broker viene individuato quale Responsabile del Trattamento dei Dati.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Li, \_\_\_\_\_

Ente Parco Naturale del Vulture

Il commissario Straordinario

GBSAPRI S.p.A.  
Il Procuratore  
Marisa Abbati